



REGIONE SICILIANA  
**Comune di Joppolo Giancaxio**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**Deliberazione originale della Giunta Comunale**

N. <u>25</u> del Reg. Data <u>31-05-2021</u>	<b>OGGETTO:</b> PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2021-2023. PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021-2023 - DOTAZIONE ORGANICA. APPROVAZIONE
---	--

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 31 del mese di Maggio alle  
ore 1700 nella sede del Comune, si è riunita la giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	carica	Assenti	Presenti
Portella Angelo Giuseppe	Sindaco		
Migliara Domenico	Vicesindaco		
Capodicasa Salvatore	Assessore		
Argento Carmelina	Assessore		
Riccobono Daniele	Assessore	X	ASSENTE

Presiede il Sig. Sindaco Geom. Angelo Giuseppe Portella

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mercedes Vella

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata con L.R. 30/2000, del tenore che precede;

Viste le leggi richiamate;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

Ritenuto pertanto di dovere approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di Deliberazione di cui in premessa che qui si intende integralmente riportata.
2. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	<i>Piano triennale del fabbisogno 2021-2023. Piano delle assunzioni 2021-2023. Dotazione organica. Approvazione</i>
----------------	---

### **RICHIAMATI:**

L'art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 testualmente recita:

*"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482 del 02/04/1968";*

**L'art. 89** del D. lgs. 267/2000 recante "Fonti," ai commi 1 e 5 stabilisce che:

- 1: *"Gli enti locali disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità";*
- 5: *"Gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari";*

**L'art. 91** del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Assunzioni", così dispone:

- 1: *"Gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
- 2: *"Gli Enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del D. Lgs. 27/12/1997 n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali, flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
- 3: *Gli Enti Locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione ai particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente.*
- 4: *per gli Enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo";*

**L'art. 33** del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), secondo cui:

- 1: *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque*

*eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.*

- 2: Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3: la mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- 4: nei casi previsti nel comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. ...";*

**L'art. 35**, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con il o D.Lgs. 75/2017, il quale testualmente recita:

*"4: le determinazioni relative all' avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o Ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dello articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici";*

**L'art. 1 comma 557**, della L. n.. 296/2006 e ss.mm.ii. il quale prevede che:

*"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- a) Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*

**La L. n. 114/2014**, di conversione del decreto legge n. 90/2014, che introduce il comma 557-quater della L. n. 296/2006, secondo cui:

*"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto la spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013";*

**VISTO** l'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 recante *"Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le cui nuove formulazioni dell'art. 6 (commi 1, 2, 3 e 6) e dell'art. 6-ter (comma 1), testualmente recitano:*

## **Art. 6, commi 1, 2, 3 e 6:**

*"1: Le Amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2: Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3: in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto – legge 06 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*6: Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*

## **Art. 6-ter**

*1: con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento ai fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";*

**Presa visione** Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione di cui all'art.6 ter del dlgs.165 adottato in data 08.05.2018 con il quale sono definite *"le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della P.A."*, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 173 del 27/7/2018;

**Evidenziato** che le linee di indirizzo costituiranno i punti cardinali della nuova programmazione orientata a:

- perseguire obiettivi di performance in armonia con gli obiettivi - del ciclo della performance privilegiando il potenziamento delle funzioni istituzionale;
- definire fabbisogni prioritari in relazione alle politiche di governo, individuando *professionalità infungibili* non legate a logiche di sostituzione ma con inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali;
- definizione del bisogno di risorse umane avendo di vista un cambiamento dei modelli organizzativi;

### Inoltre richiamate:

- le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016:

art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:

*“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) ... (abrogato da art. 16 c. 1 legge 7/8/2016 n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2016 n. 113)...*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

*557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*

**Atteso** che per il Comune di Joppolo Giancaxio, sulla scorta dei dati - finanziari definiti come risultante dai documenti contabili approvati ed esecutivi, il valore medio della spesa di personale per il triennio 2011 – 2012 – 2013 è consolidata in euro **523.825,34** e che tale valore rappresenta il **“valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile”**.

- che le spese programmate nell'anno 2021 e triennio rispettano il suddetto vincolo;

### Richiamati:

- il D.L.n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni per quiescenza che producono il relativo turn-over;

- la Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell'art. 3, D.L. n. 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente;

**Richiamato** il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 33 nella parte in cui introduce una *modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale* dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over, e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale da stabilirsi con successivo Decreto presidenziale;

**Visto** il DPCM del 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni previste dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, di cui al precedente periodo, che stabilisce nuovi criteri di calcolo per la determinazione delle capacità assunzionali, fondate sul *parametro finanziario della spesa del personale rapportato alle entrate correnti dell'Ente*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 in data 27/4/2020;

**Alla luce di quanto sopra**

**Rilevato che:**

- L'art. 5 comma 2 del DPCM citato consente per il periodo 2021-2024 la possibilità di utilizzare i resti delle facoltà assunzionali residue secondo il precedente sistema, *fermo restando il rispetto del limite di virtuosità* dato dal parametro di rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;
- Secondo le elaborazioni effettuate dal servizio risorse umane del Comune, tale parametro per il Comune di Joppolo Giancaxio si attesta per l'anno 2020 al 24,45% ovvero sia tra i cosiddetti comuni virtuosi con soglia al di sotto di quella prevista dal decreto per la fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti che è pari al 28,60%;

**Tuttavia evidenziato che** il Comune di Joppolo Giancaxio ai sensi del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, derivante dalle cessazioni dell'anno 2019 e dal cumulo delle risorse non utilizzate per effetto delle cessazioni dal 2015, non intende effettuare assunzioni a tempo indeterminato alla luce della stabilizzazione del personale precario disposta nell'anno 2019, tuttavia, procedere all'incremento orario da 24 a 30 ore settimanali e quindi per un numero di ore sei per il 50% del personale a tempo indeterminato per l'anno 2021 e per tutto il personale a decorrere dall'anno 2022;

**Confermato che** la situazione organizzativa dell'ente rispetto all'anno precedente non conosce alcun mutamento;

**Dato atto:**

- che l'ente ha assicurato una riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;
- che ha rispettato le regole sugli equilibri finanziari "saldo di competenza" per l'anno 2020;
- che non si trova in condizioni di dissesto finanziario o di deficitarietà strutturale in base ai parametri relativi al certificato del conto consuntivo da ultimo redatto;
- che l'Amministrazione Comunale non intende procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di ulteriori unità di personale;

**VISTI**

- *lo Statuto Comunale;*
- *il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni;*
- *il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;*
- *il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;*

- *i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;*
- *il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;*
- *il DPCM del 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni previste dall'art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019*

### **PROPONE**

**Di approvare** la Dotazione Organica, il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 ed il Piano delle assunzioni 2021-2023 come di seguito indicato:

- allegato "A" personale a tempo indeterminato allo stato esistente e spesa teorica complessiva con incremento orario;
- allegato "B" dotazione organica;

**Di procedere** ad un aumento orario da 24 a 30 ore settimanali per il personale a tempo indeterminato, come da allegata tabella che individua per ciascuna categoria professionale il numero e la spesa suddivisa per anno e per l'intero triennio di riferimento 2021-2023 secondo la gradualità stabilita dal DPCM del 17/03/2020, pubblicato nella Guri n. 108 del 27/04/2020;

**Di dare atto** che, con separato provvedimento, si stabiliranno per l'anno 2021 i criteri di selezione per l'incremento orario di ciascuna categoria professionale;

**Di fare salva la facoltà**, nel rispetto dei limiti di spesa di confermare e/o ricorrere per la copertura dei posti vacanti con contratti di lavoro flessibile nel rispetto della vigente normativa;

**Di trasmettere** il contenuto del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 4 del CCNL 25.5.2018.

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.



**IL PROPONENTE  
IL SINDACO**

Angelo Giuseppe Portella





## COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

*Libero Consorzio Comunale Agrigento*

### PARERI

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 per la regolarità tecnica e contabile e a copertura finanziaria.

### SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Sindaco

**Oggetto: Piano Triennale del Fabbisogno 2021-2023. Piano delle assunzioni 2021-2023 – Dotazione organica. Approvazione**

**SERVIZIO: Ufficio Ragioneria**

Per quanto concerne la regolarità Tecnica e Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa. Concetta Burgio)

**UFFICIO RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267  
Si attesta la Copertura Finanziaria

Lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa. Concetta Burgio)

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**DOTAZIONE ORGANICA**  
**Spesa teorica complessiva**

CATEGORIE	NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMIN ATO	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE INDIVIDUALE (sulla base del CCNL 21 maggio 2018)	COSTO TEORICO COMPLESSIVO
S.C.	1/2	32.707,00	<b>44.213,32</b>
C1	5	15.422,68	<b>104.627,47</b>
B1	1	13.025,17	<b>17.672,55</b>
A1	6	12.320,51	<b>100.298,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>		<b>266.812,00</b>

**ENTI GIÀ SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ**

La spesa per il personale mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013 (conteggiata comprendendo gli aumenti disposti dal CCNL 21 maggio 2018) è stata pari ad euro 523.825,34 per cui il tetto di spesa teorica per la nuova dotazione organica è compreso in tale tetto.

**TABELLA ENTRATE CORRENTI**

ANNO	Importo
2017	1.731.193,00
2018	1.549.368,00
2019	1.471.279,00
<b>Totale tabella entrate correnti</b>	<b>4.751.840,00</b>

**TABELLA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE**

Voce da considerare	Dato medio consuntivi 2017 - 2018 - 2019 (ultimi tre approvati)
<i>Entrate correnti relative ai Titoli I, II e III: 01 entrate Titolo I, 02 entrate Titolo II, 03 entrate Titolo III, rendiconto della gestione, accertamenti</i>	1.583.947
<i>A detrarre FCDE bilancio assestato 2018 (ultimo consuntivo approvato)</i>	182.041
<b>Totale</b>	<b>1.401.906</b>

### **RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI**

Il rapporto nel comune tra la spesa del personale dell'anno 2019 (ultimo conto consuntivo approvato) e le entrate correnti medie del triennio 2017/2019 (ultimi tre conti consuntivi approvati) cui sono sottratte le risorse del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità contenute nel bilancio 2019 (ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo) risultante dall'asestamento è pari al 26,80%, per cui l'ente viene compreso nella fascia dei comuni **VIRTUOSI**.

INCREMENTO ORARIO DI SEI ORE AL PERSONALE A T.I.						
N.	CAT. PROF.	2021	N.	CAT. PROF.	2022	2023
3	A	6.650,00	6	A	26.596,62	26.596,62
1	B	2.345,00	1	B	4.688,47	4.688,47
2	C	5.257,00	5	C	26.282,30	26.282,30
TOTALE		14.252,00	12		57.567,39	57.567,39

TABELLA RIASSUNTIVA:

		2019	2020	2021	2022	2023
A	Spesa del personale ente	376.403,00	335.404,56	349.656,56	392.971,95	392.971,95
B	Entrate correnti al netto del FCDE	1.401.906	1.371.343,00	1.371.343,00	1.371.343,00	1.371.343
C	Rapporto spesa del personale / entrate correnti	26,80%	24.45%	25,49%	28,65%	28,65%
D	CAPACITA' ASSUNZIONALE		56.799.54	97.267,32	97.267,32	97.267,32

### **RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI**


Il rapporto nel comune tra la spesa del personale dell'anno 2019 (ultimo conto consuntivo approvato) e le entrate correnti medie del triennio 2017/2019 (ultimi tre conti consuntivi approvati) cui sono sottratte le risorse del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità contenute nel bilancio 2019 (ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo) risultante dall'asestamento è pari al 26,80%.

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO****NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNO 2021**

Cat.	Profilo Professionale	Dotazione precedente		Nuove assunzioni piano occupazionale (B)		Nuova dotazione (A + B)	
		(A)					
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
D	Funzionario						
	Istruttore Direttivo Amministrativo		1		1		1
	Istruttore Direttivo Contabile		1		1		1
	Istruttore Direttivo Tecnico		1		1		1
	Istruttore Direttivo di P.M.						
	Assistente Sociale						
C	Istruttore Amministrativo	2				2	
	Istruttore Contabile	3				3	
	Istruttore Tecnico						
	Agente di Polizia Municipale		1		1		1
B3	Collaboratore amministrativo						
	Collaboratore Tecnico						
	Autista ScuolaBus						
B	Esecutore Amm.vo/Centralinista	1				1	
	Esecutore Tecnico						
A	Operatore Tecnico		1		1		1
	Operatore generico/Usciere	6				6	
	ASU		1				1
<b>TOTALE</b>		12	6	0	5	12	6

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Provincia di Agrigento



## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 28/05/2021

**OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.**

L'Organo di Revisione Dott. Massimiliano Rosa, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 30/08/2021

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale del fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.Ln.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.Ln.4/2019 che prevede *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.Ln.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.Ln.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale del 27/05/2021 avente ad oggetto *"Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2021/2023"* unitamente agli allegati;



---

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale<sup>234</sup> ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018);
- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014.

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

<sup>2</sup> Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...

<sup>3</sup> Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente

<sup>4</sup> Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: La dotazione organica è un valore finanziario ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.



rilevato che:

- Il Comune di Joppolo Giancaxio si colloca nella fascia demografica lett. B) (popolazione da 1.000 a 1.900 abitanti) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1.212 abitanti
- Il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta al 26,8% , al di sotto (o mediana o al di sopra) della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 28,60% come riportato nella sottostante tabella

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato 2019	376.403,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X	1.731.193,00
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO X-1	1.549.368,00
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO X-2	1.471.279,00
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	4.751.840,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI	1.583.946,67
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO X	182.041,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	1.401.905,67
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	26,85
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	-
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	28,60%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	400.945,02
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)	
(B x D)	
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)	24.542,02

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*

rilevato che con il presente atto:

- non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- non sono previste assunzioni a tempo determinato;
- è previsto un incremento orario da 24 ore a 30 ore settimanali e quindi per un numero di ore 6 per il 50% del tempo indeterminato per l'anno 2021 e per tutto il personale a decorrere dall'anno 2022

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio in data odierna;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;


**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto *"APPROVAZIONE (MODIFICA) PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023"*.

Data 28 maggio 2021

L'Organo di Revisione

Dott. Massimiliano Rosa



IL PRESIDENTE  
Geom. Angelo Giuseppe Portella

L'assessore anziano

Il Segretario comunale

Dott.ssa Mercedes Vella


Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno

E vi è rimasta per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991 n° 44 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

Joppolo Giancaxio, li \_\_\_\_\_



L'ADDETTO ALL'ALBO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

☐ è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44)

☐ è divenuta esecutiva il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva

(art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44)

Joppolo Giancaxio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' resa conforme per uso amministrativo, rilasciata su richiesta dell'interessato

Joppolo Giancaxio, li \_\_\_\_\_